

COMMENTO AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 28 APRILE 2014, N. 67. "DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DI RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI".

LA LEGGE DELEGA

Sulla G.U. del 2 maggio 2014 è stata pubblicata la **legge 28 aprile 2014 n° 67** recante "**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili**".

La legge è composta da tre capi:

- il primo capo contiene due deleghe al Governo, in materia di **pene detentive non carcerarie** e di **depenalizzazione**;
- il secondo capo introduce nel codice penale e nel codice di procedura penale l'istituto della "**sospensione del processo con messa alla prova**";
- il terzo capo, infine, disciplina "**la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili**".

OGGETTO DI STUDIO

Occupiamoci di quanto previsto nel primo capo, esaminando le novità introdotte:

- in materia di sistema sanzionatorio penale,
- in materia di depenalizzazione.

PENE DETENTIVE NON CARCERARIE

MODIFICHE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE

L'art. 1 (Delega al Governo in materia di **pene detentive non carcerarie**) prevede l'introduzione tra le **pene principali** previste dal c.p. come **nuove** pene detentive:

- della "**reclusione domiciliare**" per i delitti,
- dell'"**arresto domiciliare**" per le contravvenzioni.

Attualmente il c.p. prevede ai sensi degli artt. 17 e 18 come pene principali detentive:

- l'ergastolo e la reclusione per i delitti,
- l'arresto per le contravvenzioni,



N.B. **Con la futura modifica normativa scomparirà quindi la pena detentiva dell'arresto e sarà introdotta la pena detentiva dell'arresto domiciliare.**

Tali nuove pene detentive troveranno applicazione non solo per le future norme incriminatrici, ma anche per le fattispecie di reato già esistenti, infatti l'art.1/1 let. b) prevede una **conversione automatica della pena detentiva carceraria in quella non carceraria per i reati puniti con l'arresto o con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni**, in questi casi si dovrà prevedere la pena dell'arresto domiciliare o della reclusione domiciliare.

Per i delitti puniti con la reclusione compresa tra i tre ed i cinque anni sarà il giudice a decidere se applicare la reclusione domiciliare.

La introduzione legislativa, di cui si parlava da tempo, la quale prevede che la pena dell'arresto venga scontata presso il "domicilio" (abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza) e non più in un istituto penitenziario, deriva dal fatto che la pena dell'arresto si riferisce a reati "minori" (classificati come contravvenzioni), di inferiore allarme sociale e per i quali vengono previste pene più lievi, elementi che fanno ritenere comunque efficace dal punto di vista retributivo e special-preventivo il fatto che la pena sia scontata in luogo diverso dal "carcere".

La rilevante novità normativa però sta nel fatto che tale forma di detenzione "agevolata" si abbia anche in riferimento a reati puniti con la reclusione.

DIFFERENZA TRA RECLUSIONE ED ARRESTO

Con l'occasione si vuole rammentare quale sia la attuale differenza tra arresto e reclusione.

La pena dell'**arresto** deve essere scontata negli appositi stabilimenti, (le case di arresto sono infatti differenziate dalle case di **reclusione**) o eventualmente in sezioni speciali, con l'obbligo del **lavoro** e con l'**isolamento notturno**, come avviene per la **reclusione**; il soggetto può essere assegnato a lavori anche diversi da quelli organizzati all'interno dello stabilimento, tenendo conto delle sue attitudini e delle sue precedenti occupazioni. A differenza della **reclusione** il condannato all'arresto può avere la possibilità di:

- accedere alle **misure alternative** alla detenzione,
- accedere sempre al regime di **semiliberta'**.

CAUSA DI NON PUNIBILITA'

L'art. 1/1 lett. m) introduce una **causa di non punibilità** per i casi di "irrilevanza" del fatto, precisamente quando risulti **la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento** (condizioni che devono sussistere congiuntamente).

Tale esclusione della punibilità potrà applicarsi alle fattispecie di reato punite con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni.

La esclusione della punibilità penale però non comporterà pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ex art 185 c.p., permanendo il disvalore del fatto commesso che costituisce sempre fatto contrario alla legge, antiggiuridico e colpevole e che il legislatore decide di non punire solo per motivi di opportunità (es. i casi di immunità, il caso previsto dall'art. 649 c.p. che prevede la non punibilità di chi ha commesso uno dei reati contro il patrimonio a danno del coniuge, ascendente o discendente).

Nel nostro ordinamento giuridico troviamo esistente una situazione analoga a quella sopra descritta, che prevede una causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto e riguarda i reati di competenza del giudice di pace, la previsione è contenuta nell'art. 34 del D.L.gs. 274/00, che si riporta di seguito.

Art. 34. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.

- 1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.*
- 2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.*
- 3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.*

Il c.p. prevede inoltre la "**tenuità dell'offesa**" all'art. 62/1 n° 4 quale **circostanza attenuante comune** quando nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, è stato cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, si è agito per conseguire o si è conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

Tutte le situazioni giuridiche sopra descritte sono espressione del **principio di "offensività"**, che costituisce uno dei principi che regge il diritto penale, ed in forza del quale il reato deve necessariamente qualificarsi per una offesa ad un bene giuridico, non potendo concepirsi un reato senza offesa, in ossequio appunto al principio "**nullum crimen sine iniuria**".

Tale principio esclude pertanto la punibilità di fatti che anche se si presentano conformi alla fattispecie astratta (tipicità apparente) descritta dalla norma, invero non offendono il bene protetto (es. il furto di un chiodo, un falso grossolano, ecc.)

DEPENALIZZAZIONE ED ABROGAZIONI

Con l'art. 2 (**Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria**), viene prevista la **depenalizzazione** di una serie di norme incriminatrici, contenute nel codice penale e nella legislazione speciale e altresì la **abrogazione** di alcuni reati previsti dal codice penale.

LA DEPENALIZZAZIONE PER TIPO DI PENA

Viene prevista in via generale la depenalizzazione (**trasformazione in illecito amministrativo**) di **tutti i reati per i quali sia prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (criterio generale "quantitativo" che fa riferimento al tipo di pena prevista)**, principio e scelta che già era stata operata con la L. 689/81 il cui **Art. 32 "Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda"** già recitava in tal modo:

Art. 32 (Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Sono però esclusi dalla depenalizzazione i reati previsti da alcune materie e ciò in ragione dell'importanza dei beni giuridici coinvolti, tali materie sono:

1. edilizia e urbanistica;
2. ambiente, territorio e paesaggio;
3. alimenti e bevande;
4. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. sicurezza pubblica;
6. giochi d'azzardo e scommesse;
7. armi ed esplosivi;
8. elezioni e finanziamento ai partiti;
9. proprietà intellettuale e industriale.



N.B. Si può rilevare come tra le materie escluse dalla depenalizzazione non figura la "circolazione stradale" e ciò comporterà la depenalizzazione del reato previsto dall'art. 116/15 Codice della Strada di guida di un veicolo a motore senza avere conseguito la corrispondente patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

LA DEPENALIZZAZIONE PER SPECIFICI REATI

Viene prevista inoltre in via specifica la depenalizzazione (**trasformazione in illecito amministrativo**) di alcuni reati previsti dal codice penale (**criterio sussidiario "nominativo/qualitativo" che fa riferimento alla specifica figura criminosa**) puniti con la pena detentiva e precisamente:

- il delitto di "**Atti osceni**" (**art. 527/1 c.p.**), riguarda la ipotesi dolosa prevista dal comma 1 che era rimasta reato dopo la depenalizzazione della ipotesi disciplinata dal comma 2 operata dall'art. 44 del D.L.gs 507/99 e riguardante la ipotesi di "atti osceni colposi", resta reato invece la ipotesi del comma 2 se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano;
- il delitto di "**Pubblicazioni e spettacoli osceni**", (**art. 528/1 e 2 c.p.**), limitatamente alle ipotesi del primo e secondo comma, quindi restano reato le ipotesi del comma 3, **cioè** la pubblicizzazione a fini di commercio di pubblicazioni ed oggetti osceni e la realizzazione di spettacoli osceni;
- la contravvenzione di "**Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di tumulto**" (**art. 652 c.p.**), illecito forse poco conosciuto, ma la cui esistenza è di particolare importanza, in quanto tutela quale bene giuridico l'ordine pubblico contro qualsiasi comportamento contrario al dovere di solidarietà sociale che rende difficoltoso o ritarda l'adempimento dei doveri dell'autorità, la fattispecie punisce infatti chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio;

- la contravvenzione di **"Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"** (art. 659 c.p.);
- la contravvenzione di **"Abuso della credulità popolare"** (art. 661 c.p.);
- la contravvenzione di **"Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive"** (art. 668 c.p.);
- la contravvenzione di **"Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio"** (art. 726 c.p.), il reato di turpiloquio previsto dal comma 2 era già stato abrogato dall'art. 18 della L. 205/99.

E' prevista dall'art. 2/1 lett. c) la depenalizzazione altresì del reato di **omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali**.

Vengono infine depenalizzate delle contravvenzioni previste da diverse disposizioni di legge:

- art. 11/1 L. 234/31 "Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici";
- art. 171quater L. 633/41 "Protezione del diritto d'autore", che punisce chi, abusivamente e a fini di lucro, concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore o esegue la fissazione su supporto audio, video o audio/video delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 (quelle dal vivo);
- art. 3 D.Lgs.Lgt. 506/45 che punisce l'omessa denuncia relativa alla detenzione di beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica Sociale Italiana;
- art. 15/2 L. 1329/65 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili", che punisce chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri e apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità;
- art. 16/4 D.L. 745/70, che punisce l'installazione o l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione;
- art. 2/2 D.P.R. 309/90 "Testo unico stupefacenti" che punisce (salvo che il fatto costituisca reato più

grave) l'inosservanza delle prescrizioni e delle garanzie cui è subordinata l'autorizzazione alla coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I (droghe pesanti) e II (droghe leggere).

LE SANZIONI

L'art. 28/2 lett. e) prevede per i reati trasformati in illecito amministrativo:

- come **sanzione principale** il pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 50.000;
- una graduazione delle sanzioni in modo che siano adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche (medesimi elementi di valutazione indicati nell'art. 11 della L. 689/81 che devono essere considerati dalla autorità competente nella determinazione della sanzione pecuniaria);
- la possibilità di prevedere sanzioni amministrative accessorie e consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

AUTORITA' COMPETENTE

L'art. 2/2 lett. f) prevede che si dovrà indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'art. 17 della L. 689/81.

Tale indicazione si palesa oltremodo opportuna perchè altrimenti il criterio applicabile sarebbe quello di fare riferimento all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza di questo, attribuire, con criterio residuale, la competenza al Prefetto, cosa che avviene ogni volta che non si abbia una indicazione specifica di altra autorità competente, con pregiudizio però di avere come riferimento una autorità volta per volta dotata di specifica competenza tecnica nella materia da trattare.

ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO

L'art. 2/2 lett. g) dispone che deve essere prevista, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

Per comprendere bene la norma bisogna chiarire cosa si intende per **irrogazione della sanzione**, cioè quando si ha irrogazione della sanzione:

La domanda da porre è se essa indica:

- la somma astrattamente prevista dalla norma tra un minimo e un massimo edittale,
- la somma che l'organo accertatore indica nel verbale di accertamento in seguito alla applicazione del criterio previsto dall'art. 16 L. 689/81 e cioè quella più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo edittale,
- la somma determinata dalla autorità competente con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione .

E' da chiarire la portata della novità ed in quale momento si inserisce tale possibilità, la norma parla di "irrogazione" e se il termine è utilizzato a proposito e secondo il suo significato tecnico, allora essa deve fare riferimento ad un momento particolare in cui è giunto il procedimento sanzionatorio, e cioè quello in cui l'autorità competente ha emesso l'ordinanza ingiunzione, solo in questo momento si può dire in modo corretto giuridicamente che la sanzione viene "irrogata" (applicata), prerogativa appunto dell'autorità competente che non è propria dell'organo accertatore della violazione, il quale al momento della redazione del verbale, anche se indica in esso la somma da pagare in misura ridotta, tecnicamente non "irroga", non "applica" la sanzione.

Si ritiene che non possa essere altrimenti, perchè già la L. 689/81 all'art. 16 prevede come causa di estinzione dell'illecito amministrativo e di conseguenza del procedimento sanzionatorio l'istituto del "pagamento in misura ridotta" e non possono sussistere contemporaneamente due possibilità che produrrebbero lo stesso effetto, ma di natura confliggente tra loro perchè determinanti conseguenze diverse in ordine alla somma pecuniaria da pagare (la più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo per l'art. 16 L. 689/81, metà della sanzione per la novità in esame).

Quanto sopra sarebbe suffragato anche dalla previsione nella norma della possibilità di procedere al pagamento rateizzato della sanzione, rateizzazione che ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 è ammesso quando la sanzione pecuniaria è stata applicata dalla autorità competente con l'ordinanza ingiunzione.

Se così è si deve rilevare allora la introduzione di un istituto analogo a quello del "pagamento in misura ridotta" previsto dall'art. 16 della L. 689/81, ma che non ha riferimento alla somma indicata nel verbale di

accertamento, ma a quella comminata dalla autorità competente.

A meno che non si ipotizzi che la metà della sanzione si calcoli su quella individuata sulla base dei criteri dell'art. 16 L. 689/81 (cioè si operi il confronto tra il doppio del minimo edittale ed il terzo del massimo edittale, si individui poi la somma più favorevole e su questa si operi il calcolo della metà).

Ma la tesi appare a dir poco azzardata e contorta.

Vedremo come il legislatore delegato disciplinerà il nuovo istituto.

LA ABROGAZIONE

E' prevista una operazione di abrogazione di alcuni reati previsti dal codice penale, ma senza una contestuale trasformazione in illecito amministrativo, resta ferma comunque la possibilità del risarcimento del danno per tali fatti che permangono nella loro illiceità, seppur solo civile.

La situazione riguarda i seguenti reati previsti dal c.p.:

- i delitti di falso relativi alle scritture private "Falsità in scrittura privata" (art. 485 c.p.) e "Uso di atto falso (art. 489 c.p.) contenuti Libro secondo, titolo VII, capo III del c.p., ad esclusione delle fattispecie previste dall'art. 491 c.p. "Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena", (sono documenti equiparati agli atti pubblici quale il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore).



N.B. La abrogazione dell'art. 485 c.p. renderà pertanto impossibile perseguire penalmente chi falsifica un contrassegno o un certificato di assicurazione (documenti non considerati atti pubblici, ma "scrittura privata" con "parte lesa", soggetto passivo l'impresa assicuratrice che ha diritto di presentare querela) per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, si potrà procedere pertanto esclusivamente ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada.

- il delitto di "Ingiuria" (art. 594 c.p.), delitto rientrante nella categoria dei "delitti contro l'onore" insieme al delitto (più grave) di "Diffamazione" (art. 595 c.p.) che rimarrà reato;
- il delitto di "Sottrazione di cose comuni" (art. 627 c.p.);
- il delitto di "Usurpazione" (art. 631 c.p.);

- il delitto di **"Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi"** (art. 632 c.p.);
- il delitto di **"Invasione di terreni o edifici"** (art. 633/1 c.p.), esclusa la fattispecie del comma 2 procedibile d'ufficio ed i casi relativi a beni pubblici o destinati ad uso pubblico;
- il delitto di **"Danneggiamento"** (art. 635/1 c.p.), escluse le ipotesi di perseguibilità d'ufficio;
- il delitto di **"Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito"** (art. 647 c.p.).

Della avvenuta abrogazione di questi reati non si può non rilevare come il cittadino di fronte a tali fatti sarà lasciato più "solo", sguarnito di una tutela penale, seppur attivabile a querela di parte che certamente può fare da maggiore deterrenza per la loro commissione.

Con la loro abrogazione resta solo la tutela civilistica, lo Stato evidentemente valuta ormai tali fatti come "questioni private".

La considerazione sopra esposta deriva anche dal fatto che, come già sopra indicato, tali reati non sono perseguibili d'ufficio, ma la loro perseguibilità è condizionata alla presentazione della **"querela"**.

La querela rientra tra le **"condizioni di procedibilità"** le quali consistono in particolari atti alla presenza dei quali la legge subordina l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero.

La legge prevede ipotesi in cui o per la mancanza di particolare gravità dei fatti o per la natura del reato o per la specifica qualifica rivestita dal suo autore, la perseguibilità dell'illecito dipende da un'ulteriore manifestazione di volontà proveniente da altri soggetti, pubblici o privati.

Se mancano tali atti possono compiersi soltanto gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (art. 346 c.p.p.).

Il codice di procedura penale prevede quali condizioni di procedibilità la querela, l'istanza, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere.

La querela nello specifico è l'atto con cui la persona offesa dal reato (la vittima del reato, il soggetto passivo), manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato di cui è vittima (art. 336 c.p.p.).

Sostanzialmente essa contiene la descrizione del reato e la richiesta che si proceda giudizialmente in ordine allo stesso.

E' questa situazione di rimettere la perseguibilità del reato alla volontà, diciamo così, "privata" del cittadino, che evidentemente ha fatto propendere il legislatore per la eliminazione dei reati sopra descritti dall'ordinamento giuridico, insieme, ovviamente allo scopo di diminuire anche il carico degli uffici giudiziari.

SANZIONI CIVILI

L'art. 2/3 lett. c) prevede per i reati abrogati la istituzione di **sanzioni pecuniarie civili** che si aggiungano alla possibilità del risarcimento del danno.

Il legislatore delegato avrà il compito di indicare:

- le condotte alle quali si applica;
- l'importo minimo e massimo della sanzione;
- l'autorità competente ad irrogarla.

Esse dovranno essere proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche (medesimi elementi di valutazione indicati nell'art. 11 della L. 689/81 che devono essere considerati dalla autorità competente nella determinazione della sanzione pecuniaria);

IL REATO DI CLANDESTINITA'

L'art. 2/3 lett. b) prevede la trasformazione in illecito amministrativo del **reato di clandestinità** (art. 10bis T.U. Immigrazione, D.Lgs. 286/98), stranamente inserendo tale depenalizzazione nel comma 3 che tratta delle ipotesi di abrogazione di reati.

Inoltre a differenza delle altre ipotesi di depenalizzazione previste nel comma 2 il legislatore qui non indica le sanzioni amministrative da applicare in sostituzione di quelle penali, ponendo quindi il problema di quali saranno il criterio nella individuazione del tipo di sanzione ed il limite nella quantificazione delle sanzioni da parte del legislatore delegato, a meno che, e ciò è l'ipotesi più plausibile si prenda a diretto riferimento quale importo della sanzione pecuniaria amministrativa quello previsto dall'art. 10bis che punisce il fatto con l'ammenda da € 5.000 a € 10.000.

Giovanni Paris